



RACCOMANDATA A.R.

COMUNE DI CARRARA SETT. URBANISTICA

- ☐ Copia per
Ufficio Segreteria
- ☐ Copia per
Pratica Ufficio
- ☐ Copia per
Assessore

prot. gen. 18532 del 13/2/97
prot. urb. 13 del 13/2/97

OGGETTO: Accoglimento istanza di Condono Edilizio 1994,
registrato con il n° 1022 del 1995.

IL SINDACO

Vista la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata il 28/02/95 prot. gen. 8181/1433 ai sensi dell'art. 35 della Legge 47/85 come modificato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n° 724, relative ai lavori di: **COSTRUZIONE MAGAZZINO USO ARTIGIANALE** ubicati in FOSSOLA - VIA S. PELLICO 5, dalla ditta **TEDESCHI FRANCESCO** (C.F.: TDSFNC51S30B832K), FOSSOLA - VIA S. PELLICO 5 54033 CARRARA.

COMUNICA

- che in data 13 febbraio 1997 n° 5 la C.E. ha espresso: "Parere favorevole" all'accoglimento dell'istanza di **CONCESSIONE EDILIZIA A SANATORIA** relativa ai lavori di cui sopra.

L'interessato, al fine del ritiro della Concessione in Sanatoria, dovrà presentarsi agli Uffici del Settore Urbanistica del Comune, nei giorni di apertura al pubblico ovvero il **MARTEDI'** dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e **SABATO** dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

- che entro e non oltre **TRENTA** giorni dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- a) conguaglio oblazione //
- b) n° 2 copie elaborati grafici in scala 1:100;
- c) ricevuta dichiarazione Ufficio Tecnico Erariale di Massa Carrara;
- d) scheda fotografica (dell'oggetto di richiesta della concessione edilizia in sanatoria e foto dell'intorno);
- e) versati i contributi previsti dalla Legge 10/77, segnatamente, per il caso in esame:
 - Contributo Oneri di Urbanizzazioni 1^ £. 786.825;
 - Contributo Oneri di Urbanizzazioni 2^ £. 348.400;
 - Contributo Costo Costruzione £.//;

Da versare a conguaglio L. 825.225, c/o **Tesoreria Comunale - Cassa di Risparmio di Carrara**, con acc. n° _____.
I diritti di segreteria di L. 200.000. da pagarsi al ritiro della concessione edilizia c/o Ufficio Economato del Comune di Carrara.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1985 n° 47 il mancato versamento comporta:

- 1) l'aumento del contributo del 20% qualora il versamento sia effettuato nei successivi 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente;
- 2) L'aumento del contributo del 50% qualora superato il termine di cui al p.to 1), il ritardo si prolunga non oltre successivi 60 (sessanta) giorni;
- 3) L'aumento del contributo del 100% quando, superato il termine di cui al punto 2), il ritardo si prolunga non oltre i successivi 60 (sessanta) giorni.

Le misure di cui ai punti precedenti non si cumulano e decorso inutilmente il termine di cui al p.to 3), il Comune provvederà alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1985 n° 47.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana ovvero, in via alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

Carrara, li 20 febbraio 1997

L'Assessore all'Urbanistica